

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 87-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE GIUNTOLI Graziuccia)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, MILITERNI, DE LUCA Luca, BARBARO, GULLO,
BERLINGIERI e SALERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1963

Istituzione del Parco nazionale in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 87, che postula l'istituzione di un Parco nazionale in Calabria, rispecchia l'aspirazione di un quarantennio.

Nel 1923 furono officiati dei tecnici, ed il professor Cavara dell'Università di Napoli, fece una relazione così favorevole che gli organi responsabili si determinarono a tracciare i confini dell'istituendo parco.

Nel 1949 il senatore Piemonte, in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, presentò un ordine del giorno con il quale ne illustrava l'urgente necessità per ragioni culturali, turistiche e per la flora e la fauna.

Il Ministro del tempo, onorevole Segni, accettò l'ordine del giorno, anche per compiere un atto di giustizia distributiva, essendo già stati istituiti quattro parchi nell'Italia centro-nord.

Infatti l'11 gennaio 1923 con la legge numero 257 fu costituito il Parco degli Abruzzi; il 25 gennaio 1934, con la legge n. 285, ebbe vita il Parco del Circeo; il 24 aprile 1935, con la legge n. 740, fu costituito il Parco dello Stelvio. Infine, il 15 agosto 1947 ebbe vita il Parco del Gran Paradiso, per il quale ieri il Consiglio dei ministri ha stanziato ulteriori fondi.

Nel 1955 il senatore Spezzano presentò un nuovo ordine del giorno ed anche questa volta il ministro Medici, di pieno accordo con la Commissione dell'agricoltura, lo accettò. Eppure non si vide niente di nuovo.

Nel 1960 il senatore Spezzano ed altri presentarono un disegno di legge, sempre al fine di creare nella Calabria un Parco nazionale, secondo gli indirizzi a suo tempo adombrati nei vari ordini del giorno discussi ed accettati.

Quale relatore fu nominato in sede referente il senatore Menghi, e la Commissione, dopo approfondito esame, accolse la proposta all'unanimità; ma motivi che esulano dall'importanza del provvedimento ritardarono l'esame del progetto in Aula, fino allo scioglimento del Parlamento. Il disegno di legge viene ripresentato oggi dagli stessi proponenti, convinti che le sue finalità saranno validamente riconosciute permettendo così ad una nobile regione del nostro Paese di

salvaguardare l'ingente patrimonio faunistico ed in particolare quello floreale.

Tecnicamente la zona si presenta molto adatta per l'attuazione di simile iniziativa, che permetterà l'arricchimento nel Parco delle varie specie del mondo naturale, nei regni in cui esso si divide ed essendo oggetto di cure di adattamento, di riordinamenti idrogeologici, di assestamenti colturali e di bonifica.

Vivranno così, non solo per la delizia del godimento umano le piante e gli animali in armonica simbiosi, ma renderanno inoltre un rilevante servizio allo Stato per il potenziamento dei vari nuclei specifici, permettendo un'efficace continuità nel tempo sì da rendere possibile una vitalità naturale che sarà sicura fonte di arricchimento e di benessere.

Il Parco potrà comprendere le meravigliose zone silane: Gallopane, Fossiateda, Santa Barbara, Cava di Melissa, Corvo del demanio dello Stato e gli altri demani Patire e Baraccone per un'estensione complessiva di 14 mila ettari.

Le suddette zone saranno confinanti con proprietà private che dovrebbero naturalmente essere gravate nel loro interesse di vincolo forestale e faunistico.

Verrebbe così a crearsi in corrispondenza della linea perimetrale una zona di rispetto ai fini di viepiù tutelare l'integrità del Parco stesso dall'inevitabile aggressione da parte di cacciatori male intenzionati.

Il parere favorevole espresso dalla 5ª Commissione è sicura garanzia delle possibilità finanziarie di cui potrà disporre l'istituendo Parco che perverranno all'Ente sia direttamente dallo Stato, sia dall'Ente per la valorizzazione della Sila impegnato in merito con un contributo non inferiore ai 50 milioni annui.

L'iniziativa va considerata con entusiasmo nella speranza che ne possano seguire altre, favorendo quella ricostituzione della tipica flora-fauna del nostro territorio nazionale geograficamente tanto differenziato.

Il vostro relatore, onorevoli colleghi, è pienamente convinto della bontà del provvedimento, come convinti sono i componenti

della 8^a Commissione — che hanno accolto alcuni emendamenti, riportati nel testo a fronte —, della 5^a Commissione, e tutti coloro che hanno avuto la possibilità di esaminare il problema in senso regionale e nazionale. Tutti riconoscono il provvedimento lodevo-

lissimo e capace di arricchire la Nazione di altri Parchi che daranno ordine e stimoleranno l'amore delle bellezze naturali nel sensibile animo del popolo italiano.

Graziuccia GIUNTOLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Al fine di conservare e tutelare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, sono dichiarati « Parco nazionale della Calabria » i terreni compresi entro i confini indicati sulla corografia al 100.000 annessa alla presente legge.

Art. 2.

È istituito l'Ente autonomo « Parco nazionale della Calabria » con sede in Cosenza, dotato di personalità giuridica, di diritto pubblico.

L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salvo le attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *testo dei proponenti*).

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente ed è costituito dai seguenti membri:

- 1) i sindaci dei comuni ricadenti nei limiti del Parco;
- 2) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;
- 3) il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;
- 4) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;
- 5) il Direttore dell'Ente provinciale del turismo di Cosenza;
- 6) l'Amministratore delle foreste demaniali della provincia di Cosenza interessate al Parco;
- 7) il Direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Art. 7.

L'Amministrazione dell'ente è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori, composto da quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno dal Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dovrà eleggere nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario di amministrazione, i quali, unitamente al Direttore dell'Ente parco nazionale della Calabria, costituiscono il Comitato esecutivo, che delibera, in via di urgenza, sugli affari riservati al Comitato di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo ultimo organo nella prima adunanza successiva.

(Segue: *testo della Commissione*).

Art. 6.

Identico.

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) i sindaci dei comuni ricadenti nei limiti del Parco;
- 3) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;
- 4) il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;
- 5) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;
- 6) il Direttore dell'Ente provinciale del turismo di Cosenza;
- 7) l'Amministratore delle foreste demaniali della provincia di Cosenza interessate al Parco;
- 8) il Direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
- 9) un professore di zoologia, uno di botanica e uno di geologia.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dovrà eleggere nel proprio seno il Vicepresidente ed il Segretario di amministrazione i quali, unitamente al Presidente e al Direttore dell'Ente parco nazionale della Calabria, costituiscono il Comitato esecutivo, che delibera, in via di urgenza, sugli affari riservati al Comitato di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo ultimo organo nella prima adunanza successiva.

(Segue: *testo dei proponenti*).

Art. 9.

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione con regolamento, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, stabilirà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, per l'organizzazione interna dell'Ente e per il suo funzionamento, nei limiti della presente legge. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti all'approvazione degli anzidetti Dicasteri nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *testo della Commissione*).

Art. 9.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e la stipulazione di contratti e convenzioni superiori alle lire 10 milioni nonchè i regolamenti dell'ente eccetto quello previsto all'articolo 11, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in qualsiasi tempo farsi inviare per il controllo ogni altra deliberazione dell'ente ed annullare quelle che si ravvisino illegittime.

In caso di irregolare funzionamento dell'ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà revocare il Presidente, sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e nominare un Commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Nel regolamento saranno specificati tutti i vincoli da imporre sui terreni del comprensorio necessari per il raggiungimento dei fini della presente legge.

(Segue: *testo dei proponenti*).

Art. 11.

Alla direzione tecnica ed amministrativa del Parco è preposto un Direttore, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, previo concorso ed in base alle norme che saranno emanate dal Regolamento.

Art. 12.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale della Calabria sarà provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 100 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della entrata in vigore della presente legge;

2) con i provvedimenti delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

(Segue: *testo della Commissione*).

Art. 12.

I proprietari dei terreni ricadenti in eventuali zone di rispetto assoluto potranno chiedere che i terreni stessi siano espropriati dall'Ente Parco nazionale della Calabria a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ai proprietari stessi ed a quelli dei terreni compresi nelle eventuali zone di rispetto relativo sarà corrisposto un indennizzo per le diminuzioni di reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli alla loro proprietà.

Art. 13.

Le violazioni ai divieti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, ove non costituiscono più grave reato, sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. È ammessa la conciliazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali. È fatto obbligo ai trasgressori di rimettere in pristino ed a loro spese le bellezze naturali manomesse od alterate.


Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

PARCO NAZIONALE IN CALABRIA



Perimetro del Parco

Corografia al 100.000